

N. **21** Reg.

del **25-08-2020**



ORIGINALE

N. _____ di Prot.A.

COMUNE DI BOLZANO VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

Prima Convocazione Seduta

L'anno **duemilaventi**, il giorno **venticinque** del mese di **agosto** alle ore **20:30**, nella solita sala delle adunanze.

Convocato dal Sindaco mediante lettera fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco Sig. Galvan Daniele e l'assistenza del Segretario Comunale Sig De Vita Mario.

Fatto l'appello, risulta quanto segue:

Galvan Daniele	P	Valente Roberto	A
Dal Sasso Raffaella	P	Ramina Giulio	P
Minuzzo Marcello	P	Feltrin Gianluigi	P
Calgaro Giovanni	P	Zanini Angela	P
Frigo Samantha	P	Berdin Massimo	P
Sperotto Monia	A	Carraro Massimo	P
Pettina' Marilisa	P		

Presenti N. **11** Assenti N. **2**

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente

O G G E T T O

ADOZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI N. 2, AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N.11

Su proposta del Sindaco, approvata all'unanimità con votazione palese, viene anticipato l'esame del punto n. 6 all'ordine del giorno, relativo a "Adozione del piano degli interventi n. 2, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n.11.

Sono presenti in sala per illustrare il suddetto argomento l'ing. Livio Campagnolo e il geom. Romano Bonora.

Quest'ultimo avutane facoltà, illustra i contenuti generali del Piano urbanistico in oggetto. Quindi, viene aperta la discussione, qui di seguito riportata nei suoi contenuti essenziali.

Il consigliere Carraro chiede su quali percentuali concertative l'Amministrazione è intenzionata a recepire ulteriori varianti urbanistiche.

L'ing. Campagnolo e il geom. Bonora precisano che il problema sarà affrontato in occasione della revisione del regolamento edilizio, secondo le indicazioni del regolamento edilizio tipo.

Il Sindaco risponde che le nuove richieste di varianti urbanistiche, e relative valutazioni concertative, saranno affrontate anche attraverso la costituzione di un "tavolo" di valutazione delle varie possibili opzioni.

Il consigliere Berdin auspica che in questo "tavolo" vi sia un adeguato coinvolgimento politico.

Il consigliere Carraro, chiede chiarimenti, ai quali risponde l'ing. Campagnolo, sulle procedure ad evidenza pubblica per le nuove trasformazioni urbanistiche.

Il consigliere Berdin chiede chiarimenti sulla zona F, ricevendo risposta del geom. Bonora.

Il consigliere Berdin chiede, inoltre, perché la commissione edilizia non sia mai stata convalidata.

Il Sindaco risponde che l'orientamento è quello di evitare questa ulteriore fase procedurale per ridurre i tempi di istruttoria delle pratiche edilizie.

Quindi, in assenza di altre richieste di intervento,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 12 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", e successive modificazioni, prevede che la pianificazione urbanistica comunale si espliciti mediante il Piano regolatore comunale (PRC), che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di assetto del territorio (PAT), ed in disposizioni operative, contenute nel Piano degli interventi (PI);
- il Comune di Bolzano Vicentino è dotato del Piano regolatore comunale, così composto:
 - o Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) approvato in conferenza di servizi decisoria del 20/05/2013, ratificato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 127 del 02/07/2013 e pubblicato sul B.U.R. del Veneto n. 75 del 30/08/2013;
 - o Piano degli Interventi (P.I.) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 30/12/2014;
 - o 1^a Variante al Piano degli Interventi approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 21/12/2017;
 - o Variante allo strumento urbanistico (Piano interventi) ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 07/09/2010, n. 160 e dell'art. 4 della L.R.V. 31/12/2012, n. 55 per cambio di destinazione d'uso area da agricola a produttiva:- realizzazione piazzale per deposito produttivo scoperto;- realizzazione di nuovi fabbricati produttivi;- parziale cambio d'uso di fabbricato da rurale a produttivo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 7/03/2019;
 - o 2^a Variante al Piano degli Interventi approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29/10/2019;

- 1^a Variante al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) per l'adeguamento alla normativa regionale sul contenimento dell'uso del suolo (L.R.V. 06/06/2017, n. 14 e D..G.R.V. n. 668 del 15/05/2018) approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 28/12/2019
- con deliberazione di Giunta comunale n. 134 del 22/11/2019 è stato inoltre avviato il percorso per la variante n. 2 al P.A.T.

VISTO l'art. 18 *“Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli interventi”* della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, ed in particolare:

- il comma 1, ai sensi del quale *“Il sindaco predispose un documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra presso la sede del comune nel corso di un apposito consiglio comunale.”*;
- il comma 2, ai sensi del quale *“Il piano degli interventi è adottato e approvato dal consiglio comunale. L'adozione del piano è preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati.”*;
- il comma 7 il quale stabilisce che: *“Decorso cinque anni dall'entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio di cui all'articolo 34. In tali ipotesi si applica l'articolo 33 fino ad una nuova disciplina urbanistica delle aree, da adottarsi entro il termine di centottanta giorni dalla decadenza, con le procedure previste dai commi da 2 a 6; decorso inutilmente tale termine, si procede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 30”*;
- il comma 7 bis il quale stabilisce che *“Per le previsioni relative alle aree di espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, gli aventi titolo possono richiedere al comune la proroga del termine quinquennale. La proroga può essere autorizzata previo versamento di un contributo determinato in misura non superiore all'1 per cento del valore delle aree considerato ai fini dell'applicazione dell'IMU. Detto contributo è corrisposto al comune entro il 31 dicembre di ogni anno successivo alla decorrenza del termine quinquennale ed è destinato ad interventi per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione. L'omesso o parziale versamento del contributo nei termini prescritti comporta l'immediata decadenza delle previsioni oggetto di proroga e trova applicazione quanto previsto dal comma 7.”*

RICHIAMATO il verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 30 giugno 2020, avente ad oggetto: *“Art. 18, comma 1, della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Documento del Sindaco” relativo al secondo Piano degli interventi. Illustrazione”*;

DATO ATTO che con determinazione n. 250 reg. generale del 3 agosto 2020 è stato incaricato lo studio ing. Livio Campagnolo, con sede a Breganze (VI) in via Meucci n. 9, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Vicenza al n. 801, P.I. 00767060247, della redazione del secondo Piano degli interventi avente natura ricognitiva e per l'adeguamento delle Norme tecniche operative, da effettuarsi contestualmente all'approvazione del Regolamento Edilizio Tipo;

VISTO l'art. 5 *“Concertazione e partecipazione”* della legge regionale n. 11/2004, nonché l'art. 18, comma 2, della legge stessa, ai sensi del quale l'adozione del PI è preceduta da forme di consultazione, partecipazione e concertazione con i soggetti di cui alla norma stessa;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale ha posto in essere un percorso di partecipazione e concertazione sul Piano in oggetto e constatando che per lo stato di emergenza sanitaria Covid – 19 non risultava possibile indire un incontro di concertazione, ha trasmesso ai Comuni limitrofi, agli enti interessati e alle associazioni di categoria in data 28 luglio 2020 a mezzo pec con note prot.8224 e 8226, il “Documento del Sindaco” illustrato nella seduta del Consiglio comunale n. 10 del 30 giugno 2020, chiedendo di far pervenire eventuali osservazioni e contributi partecipativi utili alla formazione della variante de quo entro venerdì 7 agosto 2020;

DATO ATTO, che:

- Alla data del 7 agosto (data di chiusura della fase di concertazione e partecipazione) è pervenuto n. 1 contributo per il Piano in oggetto, da parte di A4autostrada Brescia – Verona – Vicenza – Padova, nota pervenuta in data 5 agosto 2020 e acquisita al protocollo comunale n. 8522, con la quale vengono ricordate le norme e le distanze minime delle fasce di rispetto di rispetto autostradale;
- Successivamente alla data del 7 agosto, termine di conclusione della fase di concertazione, è pervenuto un ulteriore riscontro da parte dell'Unità organizzativa Genio Civile di Vicenza, nota pervenuta in data 12 agosto 2020 e acquisita al protocollo comunale n. 8764, con la quale viene evidenziato di porre attenzione ad ogni sviluppo idraulico connesso, predisponendo un apposito studio di Valutazione Idraulica da inoltrarsi via pec;

DATO ATTO che, oltre a necessità di correzione di refusi cartografici e adeguamento di alcune ZTO F / vincoli preordinati all'esproprio, sono pervenute due richieste di conferma/proroga quinquennale della previsione dell'area di espansione in località Crosara ZTO C2/1, ai sensi del comma 7 bis dell'art. 18 della L.R. 11/2004, da parte delle ditte Improgest in data 18 giugno prot. 6758 e della ditta IPAB in data 24 giugno 2020 prot. 6829;

VISTO il Piano degli interventi n. 2, redatto dallo studio ing. Livio Campagnolo, con sede a Breganze (VI) in via Meucci n. 9, incaricato con determinazione n. 250 del 3 agosto 2018, pervenuto in data 11 agosto 2020 e rubricato al protocollo comunale al n. 8715 in data 17.1.19, composto dai seguenti elaborati:

- Relazione programmatica;
- Verifica del dimensionamento per ATO;
- Norme Tecniche Operative;
- Tav. 13.1: Zonizzazione intero territorio comunale;
- Tav. 13.2: Zone significative Bolzano Vicentino- Crosara elaborato 13.2;
- Tav. 13.3: Zone significative Lisiera - Ospedaletto elaborato 13.2;
- Allegato A – Disciplina delle zona “A”;
- Allegato B – Disciplina delle attività produttive fuori zona;
- Allegato C – Disciplina degli Annessi Rustici non più funzionali alla conduzione del fondo;
- Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale;
- Banca dati alfanumerica e vettoriale;

VISTI inoltre gli elaborati valutativi, redatti dal predetto studio Campagnolo presentati contestualmente agli elaborati di variante in data 11 agosto 2020 prot. 8715 composti dai seguenti elaborati:

- Dichiarazione asseverata della non necessità della redazione della Valutazione Idraulica;
- Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza

DATO ATTO che la il Piano degli interventi n.2 è conforme ai contenuti riportati nel Documento del Sindaco esposto nella seduta di Consiglio comunale n. 10 del 30 giugno 2020;

DATO ATTO che l'asseverazione della non necessità della valutazione idraulica in ordine al Piano degli interventi n.2, è stata trasmessa, ai sensi all'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 2948 del 6 ottobre 2009, all'Ufficio Regionale del Genio Civile competente per territorio (Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Difesa del Suolo - Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza) a mezzo PEC, in data 14 agosto 2020 prot.8849;

DATO ATTO che interpellata la Giunta comunale sull'applicazione dell'art. 18 della L.R. 11/2004 il comma 7 bis e del caso della quota percentuale del contributo da applicarsi per la proroga delle previsioni quinquennali delle aree di espansione C2/1 in località Crosara, la stessa nella seduta della Giunta comunale del 7 agosto 2020 ha dato come indicazioni relative all'ammontare del contributo dovuto ai sensi dell'art. 18, comma 7 bis, della L.R. 11/2004 per la conferma delle previsioni relative alle aree di cui trattasi, contributo che è stato fissato nella misura dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) del valore delle aree considerato ai fini IMU;

RITENUTO di condividere quanto indicato dalla Giunta comunale nella seduta del 7 agosto e pertanto di autorizzare la proroga dei termini quinquennali delle previsioni di espansione dell'area C2/1 in località Crosara per gli ambiti di proprietà delle ditte Improgest e IPAB, previo corresponsione versamento di un contributo determinato in misura dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) del valore delle aree considerato ai fini IMU, da corrispondere al comune entro il 31 dicembre di ogni anno successivo alla decorrenza del termine quinquennale, ricordando che l'omesso o parziale versamento del contributo nei termini prescritti comporta l'immediata decadenza delle previsioni oggetto di proroga;

RILEVATO che il Piano degli interventi n. 2, risulta redatto nel rispetto delle previsioni del piano di livello sovraordinato – P.T.C.P., ed altresì in coerenza con le previsioni del P.A.T. vigente;

ATTESO che il comma 3 dell'art. 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 prevede che: *“Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato con le modalità di cui all'articolo 32 della legge n. 69 del 2009, il comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna”*;

PRESO ATTO che:

- il comma 1 dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 prevede che : *“l'obbligo di pubblicazione degli atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”*;
- il comma 1-bis della medesima Legge prevede inoltre che *“gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione e approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finalità pubblica”*;

DATO ATTO che l'obbligo di pubblicazione dell'avvenuto deposito della variante, previsto dal comma 3 dell'art. 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, sarà ottemperato con la pubblicazione esclusivamente sull'albo pretorio on line del Comune di Bolzano Vicentino, ai sensi dei commi 1 ed 1bis dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e come precisato dalla Regione Veneto, Dipartimento Territorio - Sezione Urbanistica, Gruppo di Coordinamento Tecnico – Giuridico, in un parere pubblicato in data 4.03.2016 in www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/urbjus, all'interno del quale la stessa Regione del Veneto precisa che: *“Ne risulta che con queste disposizioni il rapporto fra pubblicazione cartacea e pubblicazione online è stato di fatto ribaltato, affidando alla pubblicità cartacea la funzione meramente integrativa di aumentare la diffusione delle informazioni amministrative”*;

VISTI:

- la legge 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge urbanistica”, e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, e successive modifiche ed integrazioni;
- gli atti di indirizzo adottati dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 50, comma 1, della legge regionale n. 11/2004;
- della Legge 18 giugno 2009, n. 69, l’art. 32 “Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea”;

VISTI altresì:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e successive modifiche ed integrazioni, che, all’art. 42, comma 2, lett. b), attribuisce al Consiglio la competenza in materia di piani territoriali ed urbanistici;
- in particolare, del citato decreto, l’art. 78, commi 2 e 4, che così testualmente recitano:
“2. *Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.*”;
“4. *Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.*”;
- l’art. 37 “Astensione obbligatoria” del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

VISTI gli allegati pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 7, astenuti n. 4 (Feltrin, Zanini, Berdin e Carraro) espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. di adottare, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale n. 11/2004, il Piano degli interventi n. 2, di carattere ricognitivo, redatto dallo studio ing. Livio Campagnolo, con sede a Breganze (VI) in via Meucci n. 9, incaricato con determinazione n. 250 del 3 agosto 2018, pervenuto in data 11 agosto 2020 e rubricato al protocollo comunale al n. 8715 in data 17.1.19, composto dai seguenti elaborati:
 - Relazione programmatica;
 - Verifica del dimensionamento per ATO;
 - Norme Tecniche Operative;
 - Tav. 13.1: Zonizzazione intero territorio comunale;
 - Tav. 13.2: Zone significative Bolzano Vicentino- Crosara elaborato 13.2;
 - Tav. 13.3: Zone significative Lisiera - Ospedaletto elaborato 13.2;
 - Allegato A – Disciplina delle zona “A”;
 - Allegato B – Disciplina delle attività produttive fuori zona;
 - Allegato C – Disciplina degli Annessi Rustici non più funzionali alla conduzione del fondo;
 - Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale;

- Banca dati alfanumerica e vettoriale;
2. di autorizzare la proroga dei termini quinquennali delle previsioni di espansione dell'area C2/1 in località Crosara per gli ambiti di proprietà delle ditte Improgest e IPAB, previa corresponsione versamento di un contributo determinato in misura dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) del valore delle aree considerato ai fini IMU, da corrispondere al comune entro il 31 dicembre di ogni anno successivo alla decorrenza del termine quinquennale, ricordando che l'omesso o parziale versamento del contributo nei termini prescritti comporta l'immediata decadenza delle previsioni oggetto di proroga;
 3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge regionale n. 11/2004, entro 8 giorni dall'adozione il Piano è depositato a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi presso la sede del Comune, decorsi i quali chiunque può, entro i successivi 30 giorni, formulare osservazioni; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo pretorio del Comune;
 4. di dare atto che, ai sensi del comma 1 dell'art. 32 della Legge n. 69/2009, l'obbligo di pubblicazione dell'avvenuto deposito della variante, previsto dal comma 3 dell'art. 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è assolto esclusivamente con la pubblicazione sull'albo pretorio on line del Comune per le motivazioni di cui in premessa;
 5. di dare atto che, stante i contenuti del Piano degli interventi n.2, ai sensi dell'art. 4 quinquies della legge regionale 23 aprile 2004 n.11, sarà trasmessa all'autorità regionale competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, la scheda "Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale", contenente le informazioni necessarie per la valutazione degli eventuali impatti significativi sull'ambiente";
 6. di dare atto che, ai sensi del comma 4 del suddetto art. 18 della L.R. n. 11/2004, nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il Consiglio comunale decide sulle stesse e approva il Piano;
 7. di dare atto che, fino a quando il Piano come sopra adottato non sarà divenuto efficace a norma dei commi 5, 5bis e 6 dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004, troveranno applicazione le misure di salvaguardia previste dall'art. 12, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2011, n. 380, ed ai sensi dell'art. 29 della legge regionale n. 11/2004, per quanto applicabili.
 8. di dichiarare, con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 4 (Feltrin, Zanini, Berdin e Carraro) resi per alzata di mano, in separata e apposita votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4° dell'art.134 del D.L.vo n.267/18.08.2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Galvan Daniele

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs82/2005 e s.m.i.

Il Segretario Comunale
De Vita Mario

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs82/2005 e s.m.i.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale è pubblicato all'albo pretorio di questo Comune per quindici giorni da oggi.

Bolzano Vicentino, _____

Il Segretario Comunale
De Vita Mario

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs82/2005 e s.m.i.